



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"

NUORO

In liquidazione

Determinazione del responsabile del servizio n. 94 del 21/12/2022

Oggetto: Costituzione Fondo Risorse decentrate anno 2022

Il Responsabile del servizio amministrativo e finanziario

VISTA la Determinazione n. 53 del 30/07/2022 con la quale il Commissario Liquidatore, in qualità di commissario con i poteri di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 17/2021, della delibera di Giunta regionale n. 49/71 del 17.12.2021 e della delibera Giunta regionale del 30 giugno 2022, n. 20/87 incarica la scrivente quale Responsabile dei servizi dell'area amministrativa e finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 10 del TUEL con l'esercizio di funzioni dirigenziali connesse in applicazione degli artt. 107 e 109, comma 2, del medesimo testo unico;

VISTA la Deliberazione del Commissario Regionale con i poteri dell'Assemblea n. 3 del 07/07/2022 che approva il bilancio di previsione del Consorzio 2022/2024;

AVUTA LETTURA della delibera n. 20 del 30/07/2022 indirizzi costituzione fondo risorse decentrate anno 2022 ove l'organo di indirizzo politico assegna alla sottoscritta responsabile il seguente indirizzo:

1. conferma dell'importo delle risorse destinate a finanziare la parte variabile del fondo delle risorse decentrate anche per l'anno 2022, come previste nel fondo per l'anno 2021;
2. verifica del rispetto del predetto limite, in particolare con riferimento agli incrementi stabili determinati in € 6.985,29, ex art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi assunti per la determinazione dell'istruttoria di cui al presente atto:

- art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- art. 67 del CCNL il quale al comma 7, stabilisce che la quantificazione complessiva del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve avvenire nel rispetto della norma vincolistica di finanza pubblica dianzi richiamata;

- deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG Sezione Autonomie della Corte dei Conti riferito a incrementi del fondo risorse decentrate ccnl funzioni locali e vincoli di spesa di cui all'art. 67 comma 2 lettera a e b che non sono da includere nelle voci del fondo soggette al limite di cui al comma 1;

IN RIFERIMENTO all'istruttoria condotta per la costituzione del fondo 2022 si da atto che:

- art. 67 comma 1 CNL l'unico importo consolidato del fondo del salario accessorio consolidato nell'anno 2017 è quello certificato dal Collegio dei revisori dei conti con parere del 14 gennaio 2019 allegato alla determina 157 del 28/12/2018 e quantificato in euro **44.846,15**;
- art. 67 comma 2 lettera a) l'incremento per di 83.20 per il personale in servizio al 31.12. a valere dall'anno 2019 (risorse non soggetto al limite sono pari a euro **1.331,20** come certificato dai revisori dei conti con parere del 27/12/2019 allegato alla determina n. 76 del 24/12/2019;
- art. 67 comma 2 lettera b) gli incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio sono pari ad euro **3.159,00** come certificato dai revisori dei conti con parere del 27/12/2019 allegato alla determina n. 76 del 24/12/2019;
- art. 67 comma 2 lettera c) Ria dei cessati pari ad euro **6.985,00** siccome validato con parere dei revisore dei conti del 30/12/2020 e rientrante nel limite del fondo per il trattamento accessorio di cui all'art. 23 ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017;
- decurtazioni di euro **3.797,44** afferenti il superamento nel 2016 del limite del fondo anno 2015;

TENUTO CONTO che:

- Il numero di dipendenti in servizio nel 2022, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 6 è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 11,00 pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 53.321,64 di cui € 48.831,44 soggette ai vincolo;

VISTA la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «*A decorrere dal 1^o gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

CONSIDERATO che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

VISTA la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

TENUTO CONTO che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo del 2021, pari a € 0,00;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

TENUTO CONTO che nell'anno 2016 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo di € 3.797,44;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 59.901,30 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € 59.901,30;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2022, che per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a € 45.034,00;

PERTANTO l'importo del fondo complessivo 2022 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a 58.923,11 di cui 59.901,30 soggette al limite 2016;

CONSIDERATO che

il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano

nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

PRESO ATTO che il fondo 2022 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

CONSIDERATO che:

Il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2022 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 45.034,00;

Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2022 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 49.524,20;

il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2022 risulta inferiore o uguale al 2016 come illustrato nella tabella sotto:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017	
RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2016	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	59.901,30
Indennità di Posizione e risultato PO	0,00
Indennità di Posizione e risultato DIRIGENTI 2016	35.905,64
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	95.806,94
RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2022	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	45.034,00
Indennità di Posizione e risultato PO anno corrente	13.889,11
Indennità di Posizione e risultato DIRIGENTI anno corrente	0,00
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	58.923,11

PRESO ATTO che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 26.214,20 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

RILEVATO che con le determinazioni dirigenziali n. 53/54 del 2022 sono stati assegnati due incarichi di Posizione Organizzativa con un compenso complessivo pari ad euro 13.889,11 rientrante nei limiti del tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017:

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2022, approvando l'allegato schema di costituzione;
2. di applicare l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;

3. di applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2021 rispetto ai presenti al 31.12.2018;
4. di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad **€ 49.524,20**;
5. di costituire inoltre il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della P.O. di questo Consorzio per un importo pari a € 13.889,11;
6. di attestare che il finanziamento relativo alla somma totale dei due fondi trova copertura nel capitolo di bilancio 2021 10310113 "fondo per le politiche sociali e per la produttività";
7. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc.) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad **€ 26.214,20**;
8. di dare atto che risultano già impegnate le spese relative alla retribuzione/incarico P.O. per il periodo agosto/dicembre 2022
9. che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2022 al Dirigente/Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
10. che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza.
11. di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
12. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

Il Responsabile del servizio

Dott.ssa Irene Marcomini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è iniziata la pubblicazione il giorno 22/12/2022 e che la presente rimarrà esposta all'albo pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi. Sostituisce la precedente contenente dei refusi di stampa.

Il Responsabile del servizio

Dott. Gian Carlo Marcialis

FONDO DIPENDENTI	
	Preventivo
	2022
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Risorse storiche	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	44.846,15
Incrementi stabili soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	6.985,29
Totale incrementi stabili (a)	6.985,29

Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	3.159,00
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	1.331,20
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)	4.490,20
DECURTAZIONI – a detrarre	
Decurtazione incarichi di Posizione Organizzativa (Enti con e senza DIRIGENZA)	3.000,00
Totale decurtazioni parte stabile (c)	3.000,00
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a-c)	48.831,44
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b-c)	53.321,64

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
(14) INTEGRAZIONE max 1,2% monte salari 1997 di - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)	0,00
Totale voci variabili sottoposte al limite (d)	0,00
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)	0,00
II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)	0,00

III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II)	53.321,64
DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI	
Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010	
Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) - (f)	0,00
Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) - (g)*	3.797,44
Decurtazioni per rispetto limite	
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h)	0,00
IV – TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A+a-c+d-f-g-h)	45.034,00
V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e+b)	49.524,20
TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017	
RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2016	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	59.901,30
Indennità di Posizione e risultato PO	0,00
Indennità di Posizione e risultato DIRIGENTI 2016	35.905,64
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	95.806,94
RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2022	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	45.034,00
Indennità di Posizione e risultato PO anno corrente	13.889,11
Indennità di Posizione e risultato DIRIGENTI anno corrente	0,00
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	58.923,11